N. 955-992-988-1178-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPITELLA, RADI, MICHELI FILIPPO, ANSELMI TINA (955); BRIZIOLI, LONGO PIETRO (992); MASCHIELLA, CAPONI (988); ALMIRANTE, MENICACCI (1178)

APPROVATO IN UN TESTO UNIFICATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE E BELLE ARTI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 19 giugno 1969

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 maggio 1970 *(Stampato n. 750)*

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 12 maggio 1970

TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Ammissione degli studenti della università di Assisi nelle università riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti.

ART. 1.

Gli studenti, che siano stati regolarmente iscritti negli anni accademici dal 1964-65 al 1967-68 presso l'università funzionante in via di fatto, in tali anni, nella città di Assisi, sono ammessi a frequentare, nell'anno accademico 1968-69, presso le facoltà di magistero e di lingue straniere statali della Repubblica, l'an-

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Ammissione degli studenti della università di Assisi nelle università statali e riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti.

ART. 1.

Gli studenti i quali siano stati regolarmente iscritti negli anni accademici dal 1964-65 al 1967-68 presso l'università che, in via di fatto, è stata in funzione in tali anni nella città di Assisi, sono ammessi ad iscriversi, con decorrenza dall'anno accademico 1970-71, presso le facoltà, statali e riconosciute dallo

no di corso immediatamente successivo a quello, o a quelli, per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi di detta università, secondo la tabella *A* che si allega alla presente legge.

In nessun caso è consentita soluzione di continuità negli anni di iscrizione, qualunque sia il numero degli esami superati.

Il periodo di tempo impiegato nel servizio militare di leva, purché iniziato dopo la prima iscrizione ai corsi di detta università, sarà ritenuto utile, agli effetti di cui ai commi precedenti, qualunque sia il numero degli esami superati, per un massimo di due anni.

ART. 2.

Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti svolti e gli esami superati nell'università di Assisi, purché essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente quello per il quale ottengano l'iscrizione nelle università statali nell'anno accademico 1968-69.

L'esame di cui al comma precedente sarà scelto, fra quelli ritenuti caratterizzanti del corso di studi, dal consiglio della facoltà presso la quale lo studente avrà ottenuto l'iscrizione.

ART. 3.

Gli studenti, che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente articolo 1, potranno avanzare domanda di iscrizione, corredata dalla necessaria documentazione, all'università statale da loro prescelta, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Stato, di magistero e di lingue straniere, nell'anno di corso immediatamente successivo a quello, o a quelli, per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano degli studi di detta università, secondo la tabella *A* allegata alla presente legge.

Identico.

Identico.

ART. 2.

Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati nell'università di Assisi, purché essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente quello per il quale ottengano l'iscrizione nelle università statali o riconosciute.

Identico.

Soppresso.

ART. 3.

Identico.

(***Tabella identica a quella del Senato***)

TABELLA *A*

ESAMI DA SUPERARE.

ANNI DI CORSO DI ISCRIZIONE	FACOLTÀ DI MAGISTERO				FACOLTÀ DI LINGUE STRANIERE
	Corso di materie letterarie	Corso di pedagogia	Corso di lingue straniere	Corso di vigilanza	
2° anno	3	4	3	4	3
3° anno	7	8	7	8	7
4° anno (1° fuori corso per vigilanza)	10	11	11	12	11
1° fuori corso	13	13	15	—	15